

PARCO MONTE BARRO STATUTO

TITOLO 1 GENERALITA'

Art. 1 - Costituzione dell'Ente Parco

1. Il "Consorzio per la gestione del Parco regionale del Monte Barro" costituito in esecuzione della legge regionale 86/83 e sue s.m.i. e della L. R. 78/83, è trasformato in Ente di diritto pubblico ai sensi dell'art. 22 della L.R. 86/83, come modificato dalla L.R. 12/2011.
2. Fanno parte dell'Ente Parco i seguenti Comuni ed Enti: Galbiate, Lecco, Valmadrera, Oggiono, Malgrate, Garlate, Pescate, Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino e Amministrazione Provinciale di Lecco.
3. L'Ente Parco può essere sciolto con legge regionale modificativa della L.R. 78/83 e s.m.i.
4. L'Ente Parco è Ente di diritto pubblico con propria personalità giuridica.

Art. 2 - Sede - finalità e funzioni dell'Ente Parco

1. L'Ente Parco ha lo scopo di progettare, realizzare e gestire il Parco regionale del Monte Barro, parco montano, istituito con L.R. 78/83 svolgendo le funzioni previste dall'art. 21 della L.R. n. 86 del 30.11.1983, nonché dalla L.R. n. 32/96, in funzione delle esigenze dei cittadini dei Comuni interessati.
2. L'Ente Parco nell'ambito degli scopi previsti dalla legge istitutiva assolve a tutte le funzioni delegate dalla Regione e da altri Enti e promuove l'acquisizione, anche mediante espropriazione per pubblica utilità, delle aree ed immobili individuati nel Piano Territoriale di Coordinamento come necessarie al conseguimento delle finalità del Parco.
3. La sede dell'Ente Parco è a Galbiate (LC), Via Bertarelli n. 11.

TITOLO 2 ORGANI

Art. 3 - Organi dell'Ente Parco

Sono Organi dell'Ente Parco:

- il Presidente
- il Consiglio di Gestione
- la Comunità del Parco
- il Revisore dei Conti

Art. 4 - La Comunità del Parco

1. La Comunità del Parco è composta dai Sindaci dei Comuni dell'Ente Parco, dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Lecco e dal Presidente della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, salva la facoltà di delegare, per eventuale

assenza o impedimento, un Consigliere o Assessore dei rispettivi organi consiliari o comunitari.

2. La delega e la revoca dei suddetti rappresentanti devono avvenire per iscritto.

3. Ciascun Ente aderisce con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata nel successivo comma.

4. Il rappresentante dell'Ente esercita in Comunità, le prerogative di voto secondo quote di partecipazione così determinate:

a) Alla Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino viene attribuita una quota di partecipazione predeterminata del 6% e alla Provincia di Lecco del 12%;

b) Per ciascun Comune si applica una quota di partecipazione pari alla somma delle percentuali così calcolate:

- Rapporto del territorio di ciascun Comune inserito nel perimetro del Parco e totale del territorio del Parco; la somma delle singole percentuali risultanti viene rapportata al 25%;

- Rapporto della contribuzione finanziaria obbligatoria di ciascun Comune rispetto al totale della contribuzione dei Comuni; la somma delle singole percentuali risultanti viene rapportata al 57%;

Risultano pertanto le seguenti quote di partecipazione:

- Lecco	32%
- Valmadrera	10%
- Galbiate:	25%
- Oggiono:	6%
- Malgrate:	5%
- Garlate:	2%
- Pescate:	2%
- Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino	6%
- Provincia Lecco	12%

Totale	100%
--------	------

Partecipano ai lavori della Comunità, con diritto di parola, un rappresentante delle associazioni ambientaliste, un rappresentante delle associazioni agricole o produttive, un rappresentante delle associazioni venatorie e piscatorie, un rappresentante delle associazioni di promozione del territorio e un rappresentante dei fornitori di servizi turistici presenti all'interno del parco. La modalità di partecipazione dei suddetti rappresentanti è definita dal regolamento della Comunità del Parco. Ai membri della Comunità spetta esclusivamente un rimborso spese per la partecipazione alle sedute della stessa.

Art. 5 - Attribuzioni della Comunità del Parco

1. La Comunità del Parco approva gli indirizzi generali e i programmi tecnico-finanziari per le attività dell'Ente Parco.

2. Spetta alla Comunità del Parco:

a) l'elezione e la revoca del Presidente del Parco;

b) l'elezione e la revoca dei componenti il Consiglio di Gestione;

c) l'elezione del Revisore dei Conti;

d) l'approvazione del bilancio di previsione, sue variazioni e del rendiconto di gestione;

e) le acquisizioni e le alienazioni relative al patrimonio immobiliare dell'Ente;

f) l'adozione delle modifiche allo statuto;

g) l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e le relative varianti;

- h) la proposta alla Giunta regionale di istituzione del parco naturale;
- i) la proposta alla Giunta regionale di modifica dei confini del Parco;
- l) l'approvazione dei piani di gestione dei siti di rete Natura 2000;
- m) l'approvazione del regolamento della Comunità del Parco;
- n) l'espressione del parere obbligatorio, preliminare all'approvazione dei regolamenti dell'Ente Parco, alla determinazione della dotazione organica dell'Ente e all'approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 6 - Funzionamento della Comunità del Parco

1. La Comunità è convocata dal Presidente che ne formula l'ordine del giorno.
2. La Comunità si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno per l'approvazione del Bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.
3. La Comunità può riunirsi in via straordinaria per deliberazione del Consiglio di Gestione o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.
4. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza unitamente all'ordine del giorno e devono essere trasmessi tramite posta elettronica certificata (PEC) o mediante lettera raccomandata A/R, almeno cinque giorni prima della seduta nelle sessioni ordinarie; tre giorni prima nelle sessioni straordinarie e 24 ore nei casi di convocazione urgente.
5. Contestualmente alla trasmissione della convocazione deve essere data notizia della riunione, con avviso da pubblicarsi almeno all'albo pretorio dei Comuni e degli Enti aderenti ed a quello dell'Ente Parco. Presso la Segreteria dell'Ente Parco devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno, a disposizione dei componenti della Comunità del Parco.
6. La Comunità è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno la metà delle quote di partecipazione e almeno 4 Enti; in caso di seduta deserta, l'organo può deliberare in seconda convocazione da tenersi in giorno diverso, sugli stessi argomenti iscritti nella prima adunanza, con la presenza di almeno un terzo delle quote rappresentate.
7. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza delle quote di partecipazione rappresentate al momento del voto, purché alla formazione di tale maggioranza partecipino i voti di almeno 4 Enti; le deliberazioni concernenti la modifica del Piano Territoriale dovranno essere assunte con un quorum pari al 51% delle quote di partecipazione e sempreché sia stato acquisito il parere del Comune interessato territorialmente.
8. Le Riunioni della Comunità sono pubbliche e alle deliberazioni sono applicate le norme previste dalla Legge per le autonomie locali e dal Regolamento della Comunità del Parco.
9. Gli adempimenti preparatori delle sedute sono curati dal Segretario, il quale assiste alle sedute stesse e redige i relativi verbali, sottoscrivendoli con il Presidente, provvedendo altresì alle formalità successive.
10. Il Presidente dovrà riunire la Comunità del Parco in un termine non superiore a 20 giorni, quando ne sia fatta richiesta dai membri della stessa che rappresentino almeno un terzo delle quote e/o almeno quattro Enti, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti per l'esame e le conseguenti determinazioni. In caso di omissione, l'interessato informa il Presidente della Giunta regionale per l'adozione dei provvedimenti sostitutivi.

Art. 7 - Composizione e durata del Consiglio di Gestione

1. Il Consiglio di Gestione è composto dal Presidente e da 4 (quattro) membri, eletti dalla Comunità del Parco, uno dei quali eletto su designazione della Giunta Regionale tra amministratori, esperti o personalità di rilievo del territorio degli Enti locali interessati dal Parco. I tre membri eletti dalla Comunità devono essere scelti tra persone esterne alla Comunità, residenti sul territorio dei Comuni facenti parte dell'Ente Parco ed aventi i requisiti per l'eleggibilità a Consigliere comunale.

Per l'elezione dei tre membri del Consiglio di Gestione di competenza della Comunità del Parco, si procederà come segue:

a) verrà compilata una lista di 9 nominativi formata da un candidato per ogni Ente, così come indicato dal Sindaco di ogni Comune e dal Presidente della Provincia di Lecco e della Comunità Montana del Lario Orientale Valle S. Martino, o dai loro delegati. Tale lista verrà votata dalla Comunità del Parco con la maggioranza di cui al precedente art. 6 comma 7;

b) successivamente, in una seconda votazione, ciascun Ente potrà attribuire ad uno o più candidati della lista, sino ad un massimo di 3 membri, tanti voti quanti sono i punti di partecipazione percentuale così come definiti dall'art. 4. Risulteranno eletti consiglieri i 3 della lista che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

2. Quando per decesso, dimissione o altre cause venga a mancare uno dei componenti del Consiglio di Gestione, la Comunità del Parco provvederà alla sostituzione entro tre mesi dalla vacanza con la medesima procedura di cui al comma 1.

3. Nel caso di assenze ingiustificate e continuative di un componente del Consiglio di Gestione, per un numero di sedute superiori a tre, la Comunità del Parco ne dichiarerà la decadenza e provvederà alla sua sostituzione con le modalità di cui al precedente comma.

4. Il Consiglio di Gestione dura in carica per 5 anni e fino alla prima riunione della Comunità successiva a tale scadenza, in cui si procederà all'elezione del nuovo Consiglio.

Art. 8 - Attribuzioni del Consiglio di Gestione

Competono al Consiglio di Gestione le seguenti attribuzioni:

a) l'approvazione dei regolamenti dell'ente;

b) la determinazione della dotazione organica dell'Ente e l'approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

c) l'approvazione dei piani attuativi, dei progetti e delle convenzioni;

d) l'assunzione degli impegni di spesa pluriennali;

e) l'adozione di atti che non rientrino in capo al Direttore e non siano riservati alla Comunità del Parco;

f) la nomina del Vice Presidente.

Art. 9 - Funzionamento del Consiglio di Gestione

1. Il Consiglio di Gestione si riunisce in via ordinaria di norma una volta al mese.

2. Il Consiglio di Gestione può riunirsi in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano per iscritto due componenti o il Direttore.

3. Le convocazioni sono disposte dal Presidente almeno tre giorni prima dell'adunanza tramite posta elettronica, salvo diversa specifica richiesta dell'interessato. In caso d'urgenza, la convocazione può essere effettuata fino a 24 ore prima della riunione.

4. Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti.

5. Le deliberazioni vengono legalmente prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, se la votazione è palese, prevale il voto del Presidente.

Art. 10 - Prerogative e responsabilità degli amministratori

1. Al Presidente ed agli amministratori dell'Ente Parco per quanto attiene aspettative, permessi ed indennità, si applicano, le norme previste dal D. lgs. 267/2000 e s.m.i..
2. Agli amministratori si applicano, altresì, le norme vigenti in materia di responsabilità previste per gli organi degli enti locali.
3. L'Ente Parco assicura l'assistenza legale agli amministratori chiamati in giudizio, a condizione che non sussista conflitto con gli interessi dell'Ente stesso e salvo rimborso delle spese in caso di condanna.
4. I componenti degli organi collegiali debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali abbiano interesse proprio o di loro parenti o affini sino al quarto grado civile.

Art. 11 - Presidente dell'Ente Parco

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Ente Parco. E' eletto dalla Comunità del Parco. Deve essere residente nel territorio dei Comuni della Comunità, avere specifica competenza amministrativa, di conoscenza del territorio ed avere i requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale e non deve far parte della Comunità del Parco.
2. In particolare il Presidente:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di Gestione e la Comunità del Parco, stabilendo l'ordine del giorno e dirigendone i lavori;
 - b) conferisce, sentito il Consiglio di Gestione, l'incarico al Direttore;
 - c) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Gestione e della Comunità del Parco;
 - d) può delegare, per singole materie o per categorie di affari le sue competenze, ad uno o più componenti del Consiglio di Gestione o al Direttore;
 - e) adotta, in caso di necessità ed urgenza e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio di Gestione da sottoporre alla ratifica del Consiglio di Gestione stesso nella sua prima adunanza successiva.
3. In caso di assenza od impedimento del Presidente lo sostituisce il vice Presidente o in mancanza il componente più anziano di età del Consiglio di Gestione.
4. Il Presidente dura in carica 5 anni e fino alla prima riunione della Comunità successiva a tale scadenza che provvederà al rinnovo.

Art. 12 - Direttore

1. L'incarico del Direttore è conferito con contratto di diritto privato, che ne stabilisce anche la durata, compresa fra tre e cinque anni, ed è rinnovabile. In ogni caso il Direttore resta in carica fino al conferimento dell'incarico al nuovo Direttore.
2. Il Direttore è scelto fra gli iscritti all'elenco dei direttori del Parco istituito dalla Giunta regionale.
3. Il Direttore del Parco:
 - a) dirige il Parco
 - b) rilascia le autorizzazioni e i nulla osta di competenza dell'Ente
 - c) comunica alla Giunta regionale ogni variazione intervenuta nell'assetto degli organi di gestione del Parco e trasmette la documentazione relativa agli obblighi informativi per l'attività di monitoraggio, come definita dalla Giunta regionale.

Art. 13 - Il Segretario

1. E' prevista la figura del Segretario dell'Ente Parco.
2. Il Segretario è incaricato, anche a termine, ed a tempo parziale.
3. Il Segretario sovrintende alla gestione amministrativa e contabile dell'Ente Parco, partecipa alle riunioni del Consiglio e della Comunità redigendone i relativi verbali ed esprime i pareri previsti dalla legge.

Art. 14 - Revisore del conto

1. Il Revisore del Conto è nominato dalla Comunità del Parco tra gli iscritti all'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti.
2. Al Revisore del Conto spetta il compenso stabilito ai sensi dell'art. 22 ter, comma 7 della L.R. n. 86/83 istituito dalla L.R. n. 12/2011.
3. Il Revisore dura in carica cinque anni e può essere nominato per non più di due mandati consecutivi.
4. Il Revisore esercita le funzioni previste dal d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

Art. 15 - Comitato Tecnico-Scientifico

1. Per garantire un adeguato supporto specialistico ai programmi del Parco il Consiglio di Gestione può prevedere l'istituzione di un comitato tecnico-scientifico, composto da un numero massimo di sette componenti.
2. Con apposita deliberazione del Consiglio di Gestione sono determinati i criteri qualitativi di individuazione dei membri del comitato, la durata in carica e l'eventuale compenso.

Art. 16 - Commissioni di studio

1. L'Ente Parco può avvalersi di commissioni consultive temporanee, istituite, su singoli problemi, dal Consiglio di Gestione.

TITOLO 3 AMMINISTRAZIONE

Art. 17 - Personale

1. L'Ente Parco avrà propri uffici tecnici ed amministrativi, la cui articolazione e disciplina verrà determinata con apposito organico.
2. L'Ente Parco nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione vigente in materia e dall'apposito regolamento, assume il personale necessario allo svolgimento del servizio.
3. Lo stato giuridico, normativo ed il trattamento economico e previdenziale del personale sono regolati dalla legge. Al personale si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale delle autonomie locali.
4. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, l'Ente Parco può far ricorso a contratti d'opera o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Art. 18 - Mezzi finanziari

1. L'Ente Parco provvede al raggiungimento dei suoi scopi con i seguenti mezzi:
 - a) finanziamenti ordinari e straordinari dello Stato, della Regione Lombardia e dell'Amministrazione Provinciale;
 - b) rendite patrimoniali e somme ricavate dai mutui;
 - c) proventi derivanti dalla gestione di attrezzature e da servizi prestati;
 - d) contributi degli Enti facente parte dell'Ente Parco così come determinati annualmente dalla Comunità del Parco;
 - e) proventi derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative, quelli derivanti da atti di liberalità e quelli derivanti dalle attività economiche svolte dall'Ente.
2. L'Ente Parco si avvarrà del servizio di tesoreria affidato ad una banca che abbia uno sportello o apra un apposito sportello di tesoreria in uno dei Comuni dell'Ente Parco e che sia autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i..
Il servizio di tesoreria viene affidato con le modalità previste dal D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Art. 19 - Contributi degli Enti facenti parte dell'Ente Parco

1. Trattandosi di Parco regionale le spese di funzionamento e di investimento dell'Ente Parco e quelle sostenute per l'espletamento di funzioni e compiti affidatigli sono a carico della Regione Lombardia. Le spese che non venissero coperte dalla Regione Lombardia o dai contributi di cui ai punti a) b) c) e) del precedente articolo verranno così ripartite:
 - a) per i Comuni in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - b) per gli Enti (Comunità Montana del Lario Orientale Valle San Martino e Provincia di Lecco) in ragione del 6% e del 12% per ognuno rispettivamente.
2. Al fine di consentire un corretto riparto delle spese il Consiglio di Gestione dovrà inviare alle Amministrazioni dell'Ente Parco (che dovranno inviare le loro osservazioni nei 25 giorni successivi), lo schema di bilancio preventivo almeno trenta giorni prima della scadenza di legge prevista per l'approvazione da parte della Comunità del Parco.
3. I contributi degli Enti facenti parte dell'Ente Parco dovranno essere versati di norma in due rate semestrali con scadenza 10 febbraio e 10 luglio. Il Consiglio di Gestione potrà richiedere, in funzione delle necessità dell'Ente Parco, versamenti secondo scadenze diverse.

Art. 20 - Esercizio finanziario e bilancio

1. L'esercizio finanziario dell'Ente Parco ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio di previsione economico e finanziario di ciascun esercizio deve essere approvato entro il termine stabilito dalla legge.
3. Il bilancio deve essere deliberato in pareggio.
4. Il rendiconto di gestione di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.

TITOLO 4 PARTECIPAZIONE

Art. 21 - Partecipazioni di Enti ed Associazioni

1. Nella realizzazione delle finalità statutarie, l'Ente Parco garantisce la più ampia partecipazione degli Enti e delle Associazioni interessate, promuovendo incontri periodici e pubblicizzando i suoi programmi di attività.
2. All'Ente Parco si applicano le norme contenute negli artt. 6 e 7 del D. lgs. 267/2000 e la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti la partecipazione ed il diritto di accesso.

Art. 22 - Servizio volontario di vigilanza ecologica

1. E' istituito nell'ambito del Parco il Servizio volontario di vigilanza ecologica, ai sensi della L.R. 29 dicembre 1980, n. 105 e s.m.i..
2. Le Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.) collaborano con il personale dell'Ente Parco alla vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni in materia di tutela dell'ambiente naturale nel territorio del Parco.
3. Responsabile del servizio di vigilanza ecologica è il Direttore o un funzionario dell'Ente Parco, ovvero persona nominata dal Consiglio di Gestione avente i requisiti di competenza e capacità.
4. Compete al responsabile del servizio di vigilanza ecologica:
 - a) la redazione dei programmi di lavoro e l'organizzazione dei turni di servizio;
 - b) la predisposizione degli ordini di servizio;
 - c) la ricezione dei rapporti di servizio e dei verbali relativi alla trasgressione e la loro trasmissione alle autorità competenti;
 - d) la conservazione e manutenzione dei mezzi e delle dotazioni destinate al servizio di Vigilanza Ecologica;
 - e) la predisposizione del rapporto annuale sullo stato di conservazione dell'ambiente naturale nel territorio del Parco, da trasmettere alla Giunta regionale ai sensi dell'art. 26, 4° comma della L.R. n. 86/83;
 - f) le altre funzioni previste dal Regolamento sul servizio volontario di vigilanza ecologica.
5. Compete al Consiglio di Gestione l'organizzazione dei corsi di formazione delle Guardie Ecologiche, la stipula dei contratti di assicurazione per le G.E.V.

TITOLO 5 DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 - Pubblicità degli atti

La pubblicità degli atti dell'Ente Parco è garantita tramite l'affissione all'Albo pretorio on line dell'Ente e fa fede ai fini delle disposizioni stabilite dalla legislazione sulle autonomie locali.

Art. 24 - Devoluzione del patrimonio

Alla cessazione o in caso di scioglimento dell'Ente, il suo patrimonio verrà devoluto agli Enti facenti parte dell'Ente Parco secondo criteri da stabilirsi dall'Assemblea, e/o dalla Regione Lombardia nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 25 - Richiamo alle leggi

Per quanto non sia nel presente statuto diversamente disposto, si osservano nell'amministrazione e nel funzionamento dell'Ente Parco, le norme stabilite dal D. Lgs 267/2000 e s.m.i. e dalle L. 394/91, L.R 86/83, L.R. 26/96, L.R. 32/96 e ogni altra disposizione legislativa nazionale o regionale in materia di Enti pubblici ed aree protette.